



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 1° agosto 2008 (03.09)
(OR.en)**

12007/08

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0101(CNS)**

COPEN 144

RISULTATI DEI LAVORI

del:	Gruppo "Cooperazione in materia penale"
in data:	11 luglio e 16-17 luglio 2008
n. doc. prec.:	10122/08 COPEN 110
Oggetto :	Proposta di decisione del Consiglio che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2008/XX/GAI

I. INTRODUZIONE

Il 28 maggio 2008 la Commissione ha presentato la proposta di decisione del Consiglio che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2008/XX/GAI.¹

Con lettera del 9 giugno 2008 il Parlamento europeo è stato invitato a rendere un parere sulla proposta nella seduta plenaria dell'8-9 ottobre 2008.

La proposta è oggetto di riserve di esame parlamentare di DK/FI/IE/UK e di una riserva generale di esame di EL.

¹ COM(2008) 332 definitivo (10122/08 COPEN 110).

Il Gruppo "Cooperazione in materia penale" ha proceduto ad un esame in prima lettura della proposta nelle riunioni dell'11 luglio e del 16-17 luglio 2008.

Le principali questioni sollevate dalle delegazioni sono esposte nella parte II.

Il testo riveduto della proposta risultante dalle discussioni svoltesi figura nell'allegato della presente nota.

Inoltre, per facilitare le discussioni sulle tavole allegate alla proposta, la presidenza ha invitato le delegazioni a trasmettere osservazioni scritte al riguardo al Segretariato generale del Consiglio (secretariat.criminal-law@consilium.europa.eu) e alla presidenza, all'attenzione della Sig.ra Claire Rocheteau (claire.rocheteau@diplomatie.gouv.fr), entro le **ore 17.00 del 25 agosto 2008**.

II. OSSERVAZIONI GENERALI DELLE DELEGAZIONI

Le delegazioni hanno espresso un sostegno generale alla proposta. Il progetto è considerato un passo importante nel processo di creazione, nell'Unione europea, di un meccanismo efficiente di scambio di informazioni estratte dai casellari giudiziari. E' stato sottolineato che la proposta costituisce una necessaria integrazione per completare i lavori concernenti la decisione quadro relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario.¹

E' stato altresì affermato che il previsto aumento del volume degli scambi d'informazione conseguente all'attuazione della decisione quadro rappresenta un forte argomento per impegnarsi sulla decisione in esame e concludere rapidamente i lavori ad essa relativi. La decisione in esame faciliterà anche l'attuazione della decisione quadro relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale².

¹ 5968/08 COPEN 21.

² Adottata dal Consiglio GAI in data 24 luglio 2008.

Lo strumento presentato dalla Commissione propone lo sviluppo di un sistema informatico decentrato per lo scambio tra gli Stati membri di informazioni estratte dai casellari giudiziari (sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari - ECRIS). La proposta definisce gli elementi di un formato standard per il previsto scambio elettronico nonché modalità generali e tecniche di attuazione dello scambio di informazioni.

La proposta tiene ampiamente conto del progetto pilota concernente la rete dei casellari giudiziari (Network of Judicial Registers – NJR) varato da diversi Stati membri. Gli Stati membri partecipanti hanno messo a punto un sistema di comunicazione elettronica protetta che permette lo scambio di informazioni estratte dai rispettivi casellari giudiziari.

Sono state accolte con favore anche talune soluzioni specifiche contemplate dalla proposta, quali l'architettura decentrata del sistema (basata sulle banche dati nazionali di casellari giudiziari ed un software di interconnessione, entrambi gestiti sotto la responsabilità dello Stato membro interessato) e l'uso delle tavole delle categorie di reato e delle pene allegate alla proposta in occasione della trasmissione delle informazioni estratte dai casellari giudiziari.

Per quanto riguarda l'infrastruttura di comunicazione comune, la maggioranza delle delegazioni ritiene che per garantire la continuazione del progetto e il relativo finanziamento a livello dell'UE sia necessario che la Commissione mantenga la responsabilità della sua gestione. E' stata generalmente accolta con favore anche la proposta di utilizzare la rete S-TESTA per l'avvio di ECRIS.

Sono state sollevate varie questioni in merito alla raccolta e all'elaborazione di statistiche relative ad ECRIS. Potrebbe essere necessario approfondire questo punto nel corso delle discussioni. Sono state altresì espresse preoccupazioni in relazione all'articolo 5 e alla quantità di informazioni che devono essere notificate (e aggiornate) dagli Stati membri, che potrebbe essere gravosa.

Un altro importante punto di discussione riguarda la definizione dei meccanismi di attuazione della decisione. Gli Stati membri hanno generalmente riconosciuto la necessità di misure di esecuzione per garantire il corretto funzionamento di ECRIS. Varie delegazioni hanno tuttavia espresso dubbi sull'opportunità della procedura di comitato proposta dalla Commissione nel quadro dello strumento in esame. La presidenza ha dichiarato che approfondirà la questione in cooperazione con i servizi giuridici del Consiglio e della Commissione, in particolare alla luce della decisione della Corte di giustizia europea del 6 maggio 2008¹. Questo elemento della proposta dovrà essere ulteriormente esaminato.

Alcune altre osservazioni delle delegazioni sono riportate nelle note a piè di pagina relative a disposizioni specifiche.

III. ALTRE QUESTIONI

Nella riunione del Gruppo dell'11 luglio 2008 è stato discusso anche il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione quadro del Consiglio relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario², reso nel quadro della nuova procedura di consultazione. Le delegazioni hanno espresso grande interesse per il parere del Parlamento europeo. Tuttavia, è stato rilevato che un accordo sulla modifica del testo degli articoli potrebbe mettere a repentaglio il già ultimato processo d'esame di tale proposta, sulla quale il Consiglio ha raggiunto un orientamento generale nel giugno 2007. Per quanto riguarda le proposte avanzate dal Parlamento europeo in relazione al preambolo, è stato rilevato che in effetti sono già rispecchiate in larga misura nel testo attuale del preambolo.

L'esame della proposta è pertanto conclusa. Il progetto di decisione quadro sarà trasmesso al Gruppo dei giuristi-linguisti che ne metterà a punto il testo in vista dell'adozione.

La proposta di decisione quadro del Consiglio è tuttora oggetto di riserve di esame parlamentare di DK/NL/SE.

¹ Causa 133/08.

² P6_TA-PROV(2008)0279.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in
applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2008/XX/GAI**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 31 e 34, paragrafo 2, lettera c),

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Parlamento europeo²,

visto l'articolo 11, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/XX/GAI del Consiglio relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario³,

considerando quanto segue :

- (1) A norma dell'articolo 29 del trattato sull'Unione europea, l'obiettivo che l'Unione si prefigge è fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Questo obiettivo presuppone lo scambio sistematico fra le autorità competenti degli Stati membri di informazioni estratte dai casellari giudiziari nazionali in modo da garantire un'interpretazione uniforme di dette informazioni e l'efficacia di tale scambio.

¹ GU C [...], [...], pag. [...].

² GU C [...], [...], pag. [...].

³ GU L [...] del [...], pag. [...].

- (2) Nella dichiarazione sulla lotta al terrorismo adottata dal Consiglio europeo del 25 e 26 marzo 2004, è stata attribuita priorità alla necessità di migliorare lo scambio di informazioni sulle condanne penali e questa priorità è stata successivamente ribadita nel programma dell'Aia¹ e nel piano d'azione² sulla sua attuazione. L'interconnessione telematica dei casellari giudiziari a livello dell'UE figura come priorità politica anche nelle conclusioni del Consiglio europeo del 21 e 22 giugno 2007.
- (3) L'interconnessione elettronica dei casellari giudiziari è parte del progetto "Giustizia elettronica", cui il Consiglio europeo ha più volte riconosciuto un valore prioritario nel 2007.
- (4) L'attuale meccanismo della Convenzione del Consiglio d'Europa di assistenza giudiziaria in materia penale del 1959 non consente un'efficace circolazione delle informazioni sulle condanne pronunciate da altri Stati membri nei confronti di propri cittadini. Sono quindi necessarie, a livello dell'UE, procedure di scambio di tali informazioni più efficienti e accessibili.
- (5) È attualmente in corso un progetto pilota per l'interconnessione dei casellari giudiziari, i cui risultati costituiscono una valida base per proseguire i lavori sullo scambio informatizzato delle informazioni a livello europeo.
- (6) Obiettivo della presente decisione è dare attuazione all'articolo 11 della decisione quadro 2008/XX/GAI per costruire e sviluppare un sistema informatizzato di scambio di informazioni sulle condanne tra gli Stati membri. Con questo sistema gli Stati membri dovrebbero riuscire a comprendere senza difficoltà le informazioni che ricevono sulle condanne. È quindi necessario creare un formato standard che consenta lo scambio delle informazioni in modo omogeneo, informatizzato e facilmente traducibile con dispositivi automatizzati, e stabilire altre modalità volte ad organizzare e agevolare gli scambi elettronici di informazioni sulle condanne fra le autorità nazionali degli Stati membri.

(6 bis) Nessuna disposizione della presente decisione dovrebbe essere interpretata nel senso di impedire agli Stati membri o alla Commissione di fare ricorso ai servizi di parti private ai fini dell'attuazione della presente decisione e della gestione tecnica di ECRIS, rispettivamente, a livello nazionale o europeo.

¹ GU C 53 del 03.03.2005, pag. 1.

² GU L 198 del 12.8.2005, pag. 1.

- (7) Le categorie di dati da inserire nel sistema, le finalità per le quali sono inseriti, i criteri per l'inserimento, le autorità abilitate ad accedere ai dati e altre norme specifiche di protezione dei dati personali figurano nella decisione quadro 2008/XX/GAI.
- (8) Le tavole di riferimento delle categorie di reato e delle categorie delle pene di cui agli allegati dovrebbero facilitare, mediante un sistema di codici, la traduzione automatica e la reciproca comprensione delle informazioni trasmesse. Il contenuto delle tavole è frutto dell'analisi delle esigenze di tutti i 27 Stati membri, nella quale si è tenuto conto della categorizzazione usata nel progetto pilota e dei risultati del raggruppamento di vari reati e pene nazionali. Inoltre, per la tavola dei reati l'analisi ha tenuto conto anche delle definizioni comuni e armonizzate esistenti a livello europeo e internazionale, oltre che dei modelli di dati di Eurojust e Europol. È pertanto opportuno che le categorie di reato siano interpretate alla luce di tali definizioni.
- (9) Per la comprensione reciproca e la trasparenza della categorizzazione comune, è opportuno che ogni Stato membro presenti l'elenco dei reati e delle pene nazionali corrispondenti a ciascuna delle categorie di cui alla tavola rispettiva nonché l'elenco degli organi nazionali di giurisdizione penale. Tali informazioni dovrebbero essere accessibili alle autorità giudiziarie nazionali, in particolare, attraverso tutti i canali elettronici disponibili.
- (9 bis) Le tavole di riferimento delle categorie di reato e delle categorie delle pene di cui all'allegato non sono destinate a stabilire equivalenze giuridiche tra i reati e le pene esistenti a livello nazionale. Costituiscono strumenti volti ad aiutare il destinatario a comprendere meglio i fatti e i tipi di pena contenuti nelle informazioni trasmesse. Non precludono l'interpretazione delle informazioni da parte delle autorità competenti.

- (10) Il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) è un sistema basato su un'architettura informatica decentrata. È opportuno che i dati estratti dai casellari giudiziari siano conservati unicamente in banche dati gestite dagli Stati membri e che non sia possibile accedere direttamente on-line alle banche dati di casellari giudiziari di altri Stati membri. È altresì opportuno che competa agli Stati membri la responsabilità del funzionamento delle banche dati nazionali di casellari giudiziari e dell'efficacia degli scambi che li coinvolgono, che l'infrastruttura di comunicazione comune sia inizialmente la rete s-TESTA, che tutti i costi inerenti a tale infrastruttura siano a carico del bilancio generale dell'Unione europea e che sia concordato un pacchetto comune di protocolli per lo scambio di informazioni fra le varie banche dati di casellari giudiziari secondo la procedura di comitato e tenendo conto dei risultati del progetto pilota.
- (11) Per accelerare lo sviluppo di ECRIS, la Commissione intende prendere una serie di misure tecniche con le quali assistere gli Stati membri nel preparare l'infrastruttura tecnica per la connessione delle rispettive banche dati di casellari giudiziari. La Commissione può fornire un software ad hoc per permettere agli Stati membri di operare la connessione, che questi ultimi potranno decidere di applicare invece del loro software di interconnessione per implementare il pacchetto comune di protocolli.
- (12) Poiché la presente decisione non si prefigge di armonizzare i sistemi nazionali di casellario giudiziario, essa non obbliga lo Stato membro di condanna a modificare il suo sistema interno di casellario giudiziario per quanto attiene all'uso delle informazioni per scopi interni.
- (13) Entrambe le tavole di riferimento delle categorie di reato e delle pene, come pure le norme tecniche usate per lo scambio di informazioni, dovrebbero essere oggetto di revisione costante e di aggiornamento periodico. Sono stati pertanto delegati alla Commissione, assistita da un comitato, poteri di esecuzione al riguardo. Per l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione della presente decisione deve applicarsi, *mutatis mutandis*, la procedura di regolamentazione di diritto comunitario.

- (14) La decisione quadro 2008/XX/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale¹ deve applicarsi al contesto dello scambio elettronico delle informazioni estratte dai casellari giudiziari degli Stati membri.
- (15) Poiché l'obiettivo dell'azione proposta, vale a dire lo sviluppo di un sistema di trasmissione elettronica delle informazioni sulle condanne fra gli Stati membri, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri unilateralmente e può dunque, a motivo della necessità di un'azione coordinata nell'Unione europea, essere realizzato meglio a livello dell'Unione europea, il Consiglio può intervenire in base al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e sancito dall'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato in quest'ultimo articolo.
- (16) La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

DECIDE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS). Essa definisce anche gli elementi di un formato standard per lo scambio elettronico delle informazioni estratte dai casellari giudiziari nazionali, con particolare riguardo alle informazioni relative al reato che ha determinato la condanna e alle informazioni relative al contenuto della condanna, e altre modalità generali e tecniche di attuazione legate all'organizzazione e all'agevolazione degli scambi di informazioni.

¹ GU L [...] del [...], pag. [...].

Articolo 2
Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui alla decisione quadro 2008/XX/GAI.

Articolo 3
Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS)

1. ECRIS è un sistema (...) informatico decentrato basato sulle banche dati di casellari giudiziari di ciascuno Stato membro e altresì composto dei seguenti elementi:
 - (a) (...)
 - (b) un software di interconnessione conforme al pacchetto comune di protocolli per lo scambio di informazioni fra le banche dati di casellari giudiziari degli Stati membri;
 - (c) un'infrastruttura di comunicazione comune che forma una rete cifrata;
2. La presente decisione non si prefigge di istituire una banca dati centralizzata di casellari giudiziari. (...). Tutti i dati estratti dai casellari giudiziari sono conservati unicamente nelle banche dati gestite dagli Stati membri.
- 2 bis. Lo Stato membro interessato è responsabile della gestione del software di interconnessione e delle banche dati che conservano, inviano e ricevono informazioni estratte dai casellari giudiziari.
3. Le autorità centrali degli Stati membri di cui all'articolo 3 della decisione quadro 2008/XX/GAI non hanno accesso diretto on-line alle banche dati di casellari giudiziari degli altri Stati membri. Gli Stati membri identificano insieme, con il sostegno della Commissione, ed utilizzano le migliori tecniche disponibili per garantire la riservatezza e l'integrità dei dati dei casellari giudiziari inviati ad altri Stati membri.

- 4¹. L'infrastruttura di comunicazione comune è gestita sotto la responsabilità della Commissione, soddisfa i requisiti di sicurezza e risponde pienamente alle esigenze dei meccanismi di scambio di informazioni istituiti dalla presente decisione. L'infrastruttura di comunicazione comune è (...) la rete di servizi transeuropei sicuri per la comunicazione telematica tra amministrazioni (s-TESTA). Qualsiasi ulteriore sviluppo della medesima (...) o rete sicura alternativa può essere applicata a condizione che garantisca la rispondenza dell'infrastruttura di comunicazione comune esistente alle condizioni di cui al presente paragrafo.
5. Per garantire un funzionamento efficiente di ECRIS, la Commissione offre un supporto generale e assistenza tecnica, comprese la raccolta e l'elaborazione delle statistiche di cui all'articolo 6, lettera c) e l'implementazione di riferimento².
6. Nonostante la possibilità di avvalersi di programmi finanziari dell'UE in conformità delle norme applicabili, ogni Stato membro (...) sostiene i propri costi per l'attuazione, la gestione, l'uso e la manutenzione della banca dati nazionale di casellari giudiziari e del software di interconnessione di cui al paragrafo 1. La Commissione sostiene i costi per l'attuazione, la gestione, l'uso e la manutenzione e i futuri sviluppi dell'infrastruttura di comunicazione comune di ECRIS nonché per l'esecuzione e i futuri sviluppi dell'implementazione di riferimento.

¹ Riserva di esame di SE e DE.

² Potrebbe essere necessario precisare ulteriormente cosa s'intende per "implementazione di riferimento". Nel preambolo si afferma che la Commissione può fornire un software per assistere gli Stati membri nella preparazione dell'infrastruttura tecnica per la connessione delle rispettive banche dati di casellari giudiziari all'infrastruttura di comunicazione comune.

Articolo 4¹

Formato di trasmissione delle informazioni

1. Nel trasmettere le informazioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafi da 2 a 4 e dell'articolo 7 della decisione quadro 2008/XX/GAI, relative alla denominazione o qualificazione giuridica del reato e alla disposizione giuridica applicabile, gli Stati membri menzionano il codice della sottocategoria alla quale corrisponde ciascuno dei reati oggetto della trasmissione in base alla tavola dei reati di cui all'allegato A. (...) In via eccezionale, qualora il reato non corrisponda ad alcun codice specifico di sottocategoria, è menzionato il codice "categoria aperta" della pertinente o più vicina categoria di reati o, in sua mancanza, il codice "altri reati".

- 1 bis. ² Gli Stati membri possono altresì fornire le informazioni disponibili riguardanti il grado di realizzazione del reato e di partecipazione al reato e, se pertinente, la sussistenza di un esonero dalla responsabilità penale.

¹ Alcune delegazioni ritengono che il nesso stabilito nella presente disposizione tra le due tavole allegate alla proposta e il modulo di cui all'allegato della decisione quadro relativa agli scambi fra Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario non sia sufficientemente chiaro. La modifica apportata a questo articolo dalla presidenza mira a chiarire questo aspetto.

² Alcune delegazioni hanno espresso ulteriori preoccupazioni riguardo alla portata delle informazioni obbligatorie da fornire sulla base di questa disposizione. Tali delegazioni ritengono che la proposta della Commissione vada oltre l'obbligo previsto dall'articolo 11 della decisione quadro per quanto riguarda i dettagli delle informazioni da fornire. A tale riguardo, la presidenza propone la modifica di cui al paragrafo 1 bis, in virtù della quale le informazioni supplementari, che possono rivelarsi molto utili per l'autorità destinataria, dovranno essere trasmesse solo se disponibili.

2. Nel trasmettere le informazioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafi da 2 a 4 e dell'articolo 7 della decisione quadro 2008/XX/GAI, relative al contenuto della condanna, comprese la pena, eventuali pene supplementari, misure di sicurezza e decisioni successive che modificano l'esecuzione della pena, gli Stati membri menzionano il codice della sottocategoria alla quale corrisponde ciascuna delle pene oggetto della trasmissione in base alla tavola delle pene e misure di cui all'allegato B. (...) In via eccezionale, qualora la pena non corrisponda ad alcun codice specifico di sottocategoria, è menzionato il codice "categoria aperta" delle pertinente o più vicina categoria di pene o, in sua mancanza, il codice "altre pene".

Articolo 5

Informazioni sulle condanne, pene e misure nazionali

1. La notifica di cui all'articolo 11, paragrafo 5, della decisione quadro 2008/XX/GAI è corredata dei seguenti elenchi:
 - (a) elenco dei reati nazionali, in ognuna delle categorie della tavola dei reati di cui all'allegato A. L'elenco contiene la denominazione o qualificazione giuridica del reato e un riferimento alla disposizione giuridica applicabile. Può altresì comportare una breve descrizione degli elementi costitutivi del reato¹;
 - (b) elenco e descrizione dei tipi di pene, eventuali pene supplementari, misure di sicurezza e decisioni successive che modificano l'esecuzione della pena secondo il dettato della legge nazionale, in ognuna delle categorie della tavola delle pene di cui all'allegato B;
 - (c) elenco degli organi nazionali di giurisdizione penale.

¹ Alcune delegazioni ritengono che questo punto vada oltre gli obblighi derivanti dall'articolo 11 della decisione quadro relativa agli scambi fra Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario. Sono state espresse preoccupazioni in relazione alla quantità di informazioni che devono essere notificate (e aggiornate) dagli Stati membri, che potrebbe essere gravosa.

2. Tali notifiche, corredate delle informazioni di cui al paragrafo 1, sono trasmesse anche alla Commissione.
3. Gli Stati membri provvedono all'aggiornamento periodico degli elenchi e delle descrizioni di cui al paragrafo 1 e trasmettono le informazioni aggiornate alla Commissione.
4. La Commissione provvede affinché le autorità (...) nazionali competenti¹ possano accedere alle informazioni di cui al paragrafo 1, in particolare attraverso tutti i canali elettronici disponibili.

Articolo 6

Misure di esecuzione

Sono adottate le seguenti misure di esecuzione in conformità della procedura di cui all'articolo 7:

- (a) le misure necessarie per lo sviluppo tecnico e l'esercizio di ECRIS, riguardanti segnatamente:
 - (i) le specifiche tecniche dello scambio, compresi i requisiti di sicurezza, e in particolare il pacchetto comune di protocolli;
 - (ii) le procedure di verifica della conformità delle applicazioni informatiche alle specifiche tecniche;
 - (iii) gli aspetti inerenti all'infrastruttura di comunicazione comune;
- (b) un manuale che stabilisca le procedure di scambio delle informazioni e tratti, in particolare, delle modalità di identificazione degli autori dei reati e dell'interpretazione uniforme delle categorie di reato e delle pene di cui agli allegati A e B;

¹ Modifica apportata a seguito delle osservazioni formulate da IE.

- (c) le regole sulle statistiche necessarie per monitorare ECRIS e, se necessario, su tutte le altre statistiche riguardanti lo scambio di informazioni estratte dai casellari giudiziari, in particolare il loro tipo e la loro frequenza;
- (d) le modifiche degli allegati A e B.

Articolo 7

Procedura di comitato

1. Nei casi in cui è riferimento al presente articolo, la Commissione è assistita da un comitato di regolamentazione composto dei rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione ("il comitato").
2. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 205, paragrafi 2 e 4 del trattato che istituisce la Comunità europea per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni del comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione definita in detto articolo. Il presidente non partecipa al voto.
4. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.
5. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in assenza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere e ne informa il Parlamento europeo.

6. Il Consiglio può deliberare a maggioranza qualificata sulla proposta, entro un termine di tre mesi dalla data in cui il Consiglio viene adito.

Se entro quel termine il Consiglio ha manifestato, a maggioranza qualificata, opposizione alla proposta, la Commissione la riesamina. Essa può presentare al Consiglio una proposta modificata, ripresentare la sua proposta o presentare una proposta legislativa in base al trattato.

Se allo scadere di tale termine il Consiglio non ha adottato l'atto di esecuzione proposto ovvero non ha manifestato la sua opposizione alla proposta di misure di esecuzione, la Commissione adotta l'atto di esecuzione proposto.

Articolo 8

Relazione

1. La Commissione pubblica una relazione periodica sugli scambi di informazioni estratte dai casellari giudiziari fra gli Stati membri, basata in particolare sulle statistiche raccolte dal sistema, per la prima volta un anno dopo la presentazione della relazione di cui all'articolo 15, paragrafo 3, della decisione quadro 20008/XX/GAI.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni necessarie per redigere la relazione di cui al paragrafo 1.

Articolo 9

Attuazione e termini

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione anteriormente al termine di cui all'articolo 11, paragrafo 6 della decisione quadro 20008/XX/GAI.
2. Gli Stati membri utilizzano il formato di cui all'articolo 4 e si conformano alle modalità di organizzazione e agevolazione degli scambi di informazioni previste dalla presente decisione a decorrere dalla data di cui all'articolo 11, paragrafo 5 della decisione quadro 2008/XX/GAI.

Articolo 10

Effetto

La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì [...]

Per il Consiglio

Il Presidente

[...]

ALLEGATO A
Tavola comune delle categorie di reato

Parametri		
Grado di realizzazione:	Reato consumato	Ø
	Reato tentato	A
Grado di partecipazione:	Autore principale	Ø
	Concorrente	H
	Istigatore	I
Esonero dalla responsabilità penale:	Infermità mentale o imputabilità diminuita	S

Codice	CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE DI REATO
0100 00 categoria aperta	REATI CHE RIENTRANO NELLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE
0101 00	Genocidio
0102 00	Crimini contro l'umanità
0103 00	Crimini di guerra
0200 00 categoria aperta	PARTECIPAZIONE A UN'ORGANIZZAZIONE CRIMINALE
0201 00	Capeggiamento di un'organizzazione criminale
0202 00	Partecipazione intenzionale ad attività criminali di una associazione per delinquere partecipazione intenzionale ad un'associazione di tipo mafioso
0203 00	Partecipazione intenzionale alle attività non criminali di un'organizzazione criminale

0300 00 categoria aperta	TERRORISMO
0301 00	Direzione di un gruppo terrorista
0302 00	Collaborazione alle attività di un gruppo terrorista
0303 00	Reati connessi ad attività terroristiche ¹
0304 00	Finanziamento del terrorismo
0305 00	Reati di terrorismo ²
0400 00 categoria aperta	TRATTA DI ESSERI UMANI
0401 00	Tratta di esseri umani al fine di sfruttamento lavorativo o per servizio
040200	Tratta di esseri umani a fini di sfruttamento della prostituzione o di altre forme di sfruttamento sessuale
0403 00	Tratta di esseri umani al fine di prelievo di organi o tessuti
0404 00	Tratta di esseri umani a fini di schiavitù o pratiche analoghe alla schiavitù o alla servitù
0405 00	Tratta di esseri umani ad altri fini
0406 00	Tratta di minori al fine di sfruttamento lavorativo
0407 00	Tratta di minori a fini di sfruttamento della prostituzione o di altre forme di sfruttamento sessuale
0408 00	Tratta di minori al fine di prelievo di organi o tessuti
0409 00	Tratta di minori a fini di schiavitù o pratiche analoghe alla schiavitù o alla servitù

¹ Cfr. la proposta di decisione quadro del Consiglio che modifica la decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (2002/475/GAI).

² Cfr. la decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (2002/475/GAI) e la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo del 16 maggio 2005.

0500 00 categoria aperta	ARMI DA FUOCO, LORO PARTI E COMPONENTI, MUNIZIONI O ESPLOSIVI
0501 00	Fabbricazione illecita
0502 00	Traffico illecito nel territorio nazionale
0503 00	Importazione o esportazione illecita
0504 00	Detenzione o uso illegale
0600 00 categoria aperta	REATI CONTRO L'AMBIENTE
0601 00	Danneggiamento o distruzione di specie animali o vegetali protette
0602 00	Scarico, emissione o introduzione di materiali inquinanti o radiazioni ionizzanti nell'atmosfera, nel terreno o nell'acqua
0603 00	Reati in materia di rifiuti, compresi i rifiuti pericolosi
0604 00	Reati relativi al commercio illecito di specie animali e vegetali protette o di parti di esse
0605 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze ormonali o altri fattori di crescita
0606 00	Reati relativi al traffico illecito di materiali nucleari o altre sostanze radioattive pericolose
0607 00	Commercio illecito di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono
0608 00	Reati colposi contro l'ambiente
0700 00 categoria aperta	REATI IN MATERIA DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PRECURSORI, E ALTRI DELITTI CONTRO LA SALUTE PUBBLICA
0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
0702 00	Consumo illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
0703 00	Aiuto o istigazione all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
0704 00	Delitti contro la salute pubblica, esclusi i reati in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope, diversi dai reati ambientali

0800 00 categoria aperta	DELITTI CONTRO LA PERSONA
0801 00	Omicidio doloso
0802 00	Omicidio doloso aggravato
0803 00	Omicidio colposo/omicidio preterintenzionale
0804 00	Infanticidio
0805 00	Interruzione illegale della gravidanza
0806 00	Omicidio del consenziente
0807 00	Istigazione o aiuto al suicidio / reati connessi al suicidio
0808 00	Morte come conseguenza di altro delitto
0809 00	Lesione personale grave o gravissima
0810 00	Lesioni personali colpose gravi o gravissime
0811 00	Lesioni personali lievi
0812 00	Lesioni personali lievi colpose
0813 00	Esposizione a pericolo della vita o integrità altrui (aggravante)
0814 00	Tortura
0815 00	Omissione di soccorso
0816 00	Reati relativi al prelievo illecito o non consentito di organi e tessuti
0817 00	Reati relativi al traffico illecito di organi e tessuti umani

0900 00 categoria aperta	DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ PERSONALE, CONTRO LA DIGNITÀ E ALTRI INTERESSI PRIVATI, COMPRESI IL RAZZISMO E LA XENOFOBIA
0901 00	Sequestro di persona
0902 00	Arresto o detenzione arbitraria
0903 00	Cattura d'ostaggi
0904 00	Illecita cattura di aeromobile o nave
0905 00	Ingiuria, diffamazione
0906 00	Minaccia
0907 00	Violenza privata
0908 00	Estorsione
0909 00	Estorsione aggravata
0910 00	Interferenze illecite nella vita privata e reati contro la tutela dei dati personali
0911 00	Intercettazione o comunicazione illecita di dati
0912 00	Discriminazione fondata sul sesso, la razza, le tendenze sessuali, la religione o l'origine etnica
0913 00	Istigazione alla discriminazione razziale
0914 00	Istigazione all'odio razziale

1000 00 categoria aperta	DELITTI SESSUALI
1001 00	Violenza sessuale (stupro)
1002 00	Violenza sessuale aggravata ¹ diversa dalla violenza sessuale a minore
1003 00	Violenza sessuale (atti di libidine)
1004 00	Prostituzione o sfruttamento sessuale
1005 00	Atti osceni
1006 00	Violenza sessuale (molestie sessuali)
1007 00	Prostituzione
1008 00	Incesto
1009 00	Sfruttamento sessuale di minori ²
1010 00	Pedopornografia
1011 00	Violenza sessuale a minore (stupro) ³
1012 00	Violenza sessuale in danno di minore ⁴
1100 00 categoria aperta	DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA
1101 00	Maltrattamenti in famiglia
1102 00	Bigamia

¹ Per esempio, compiuta con particolare crudeltà.

² Diverso dall'incesto.

³ Diversa dall'incesto.

⁴ Diversa dall'incesto.

1103 00	Violazione degli obblighi di assistenza familiare
1104 00	Abbandono di minore o di incapace
1105 00	Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice che concerne l'affidamento di minori o di incapaci
1200 00 categoria aperta	DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INTERNAZIONALE E INTERNA DELLO STATO, CONTRO L'ORDINE PUBBLICO, CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA O CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
1201 00	Spionaggio
1202 00	Alto tradimento
1203 00	Reati elettorali e in materia di referendum
1204 00	Attentato contro il Presidente della Repubblica
1205 00	Vilipendio della Repubblica, vilipendio alla nazione, vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato
1206 00	Ingiuria aggravata o resistenza a un pubblico ufficiale
1207 00	Estorsione, violenza o minaccia a un pubblico ufficiale
1208 00	Violenza a un pubblico ufficiale
1209 00	Delitti contro l'ordine pubblico
1210 00	Violenza in occasione di manifestazioni sportive
1211 00	Abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti
1212 00	Delitti contro l'amministrazione della giustizia, calunnia, falsa testimonianza
1213 00	Usurpazione di funzioni pubbliche, sostituzione di persona, false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri

1300 00 categoria aperta	REATI CONTRO IL PATRIMONIO PUBBLICO O GLI INTERESSI PUBBLICI
1301 00	Reati fiscali
1302 00	Reati doganali
1303 00	Frode in materia di prestazioni pubbliche, sociali o familiari
1304 00	Frode alle prestazioni europee
1305 00	Reati relativi ai giochi d'azzardo
1306 00	Turbata libertà degli incanti
1307 00	Corruzione o traffico di influenze del pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio
1308 00	Peculato, appropriazione indebita o altra forma di distrazione da parte di un pubblico ufficiale
1309 00	Abuso di ufficio
1400 00 categoria aperta	REATI ECONOMICI E CONTRO IL COMMERCIO
1401 00	Bancarotta
1402 00	Falsificazione, occultamento, o dissimulazione dell'attivo, o aumento illecito del passivo di una società
1403 00	Insolvenza fraudolenta
1404 00	Violazione delle norme per la tutela della concorrenza
1405 00	Abuso di fiducia
1406 00	Riciclaggio

1407 00	Corruzione o traffico di influenze del privato
1408 00	Frode nel settore privato ¹
1409 00	Contraffazione e violazione dei diritti di proprietà industriale o intellettuale
1410 00	Rivelazione di un segreto
1411 00	Abuso di informazioni privilegiate
1500 00 categoria aperta	DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO
1501 00	Furto
1502 00	Furto aggravato
1503 00	Furto in abitazione
1504 00	Rapina
1505 00	Rapina a mano armata
1506 00	Rapina commessa in concorso di persone
1507 00	Taccheggio
1508 00	Appropriazione indebita
1509 00	Appropriazione indebita o furto di energia
1510 00	Frode e truffa
1511 00	Traffico di veicoli rubati
1512 00	Traffico di merci rubate diverse dai veicoli
1513 00	Traffico illecito di beni culturali, comprese le antichità e le opere d'arte

¹ Ad esempio: ricorso abusivo al credito, frode alle assicurazioni.

1600 00 categoria aperta	DANNI ALLE COSE
1601 00	Danneggiamento
1602 00	Danneggiamento (distruzione)
1603 00	Sabotaggio
1604 00	Incendio doloso
1605 00	Incendio doloso aggravato
1606 00	Danneggiamento mediante incendio
1607 00	Distruzione colposa mediante incendio
1700 00 categoria aperta	REATI INFORMATICI
1701 00	Accesso illegale a un sistema informatico
1702 00	Attentato all'integrità di un sistema
1703 00	Attentato all'integrità dei dati
1704 00	Fabbricazione, detenzione o traffico di apparecchiature o dati informatici al fine di commettere reati informatici
1800 00 categoria aperta	FALSIFICAZIONE DI MEZZI DI PAGAMENTO
1801 00	Falsificazione di monete, compreso l'euro
1802 00	Falsificazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti
1803 00	Contraffazione di documenti aventi pubblica fede
1804 00	Messa in circolazione / uso di monete o di mezzi di pagamento diversi dai contanti o di documenti aventi pubblica fede falsificati
1805 00	Detenzione di strumenti di falsificazione di monete o di documenti aventi pubblica fede

1900 00 categoria aperta	FALSIFICAZIONE DI ATTI PUBBLICI O CERTIFICATI AMMINISTRATIVI COMMESSI DA UN PUBBLICO UFFICIALE O DA UN INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO
1901 00	Falso in atto pubblico o certificato amministrativo del privato
1902 00	Falso in atto pubblico del pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio
1903 00	Cessione o acquisto di un atto pubblico o un certificato amministrativo falso
1904 00	Uso di un atto pubblico o di un certificato amministrativo falso
1905 00	Detenzione di strumenti di falsificazione di atto pubblico o certificato amministrativo
2000 00 categoria aperta	VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE
2001 00	Guida pericolosa
2002 00	Violazione dei limiti di velocità
2003 00	Guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope
2004 00	Guida senza patente
2005 00	Mancato uso della cinture di sicurezza o di sistemi di ritenuta per bambini
2006 00	Omissione di soccorso
2007 00	Rifiuto di sottoporsi a controllo
2008 00	Reati relativi al trasporto, compresa l'inosservanza dei periodi di guida o dei periodi di pausa e della disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi
2100 00 categoria aperta	REATI CONTRO I DIRITTI DEI LAVORATORI
2101 00	Lavoro irregolare di un cittadino dell'Unione europea
2102 00	Lavoro irregolare di un cittadino di paesi terzi

2103 00	Reati relativi alla retribuzione, compresi i contributi sociali
2104 00	Reati relativi alle condizioni di lavoro, all'igiene e alla sicurezza del luogo di lavoro
2105 00	Reati relativi all'accesso o all'esercizio di una professione
2106 00	Reati relativi al tempo di lavoro e di riposo.
2107 00	Altri reati contro i diritti dei lavoratori, compreso il diritto di associazione e di attività sindacale
2200 00 categoria aperta	VIOLAZIONE DELLA LEGGE SULL'IMMIGRAZIONE
2201 00	Immigrazione clandestina
2202 00	Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina
2300 00 categoria aperta	REATI MILITARI
2400 00 categoria aperta	ALTRI REATI

ALLEGATO B
Tavola comune delle categorie delle pene

Codice	CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE DELLE PENE
1000 <small>categoria aperta</small>	PENE PRIVATIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE
1001	Reclusione di adulti
1002	Reclusione di minori
1003	Ergastolo
2000 <small>categoria aperta</small>	PENE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE
2001	Divieto di frequentare luoghi
2002	Limitazione del diritto di espatrio
2003	Divieto di soggiorno in una località
2004	Divieto di partecipare a manifestazioni pubbliche
2005	Divieto di avere contatti con determinate persone
2006	Sistema di sorveglianza elettronica ¹
2007	Obbligo di dimora
3000 <small>categoria aperta</small>	PRIVAZIONE DI DIRITTI E INCAPACITÀ
3001	Divieto di ricoprire un incarico
3002	Interdizione perpetua / temporanea dai pubblici uffici
3003	Perdita del diritto di elettorato o di eleggibilità e sospensione dall'esercizio di esso

¹ Fisso o mobile.

3004	Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione
3005	Perdita del diritto a sussidi pubblici
3006	Revoca della patente di guida ¹
3007	Sospensione della patente di guida
3008	Divieto di condurre determinati veicoli
3009	Decadenza dalla potestà dei genitori e sospensione dall'esercizio di essa
3010	Interdizione / sospensione dall'ufficio di consulente tecnico o di giurato / Divieto di testimoniare ad atti del procedimento
3011	Interdizione / sospensione dall'ufficio di tutore ²
3012	Perdita / sospensione della capacità di assumere titoli, decorazioni e insegne onorifiche
3013	Interdizione dall'esercizio di un'attività professionale, commerciale o sociale
3014	Divieto di lavorare o svolgere attività a contatto con minori
3015	Obbligo di chiudere un locale
3016	Divieto di detenzione di armi
3017	Revoca della licenza di caccia / pesca
3018	Divieto di emettere assegni o di usare carte di debito / credito
3019	Divieto di detenere animali
4000 categoria aperta	DIVIETO DI INGRESSO NEL TERRITORIO E ESPULSIONE
4001	Divieto di ingresso nel territorio nazionale
4002	Espulsione dal territorio nazionale

¹ Con obbligo di presentare una nuova domanda per ottenere una nuova patente.

² Titolare della tutela per la protezione di incapaci, interdetti o minori.

5000 categoria aperta	OBBLIGHI NASCENTI DAL REATO
5001	Obbligo di sottoporsi a trattamento terapeutico
5002	Obbligo di partecipare a programmi socio-educativi
5003	Assegnazione alle cure / al controllo della famiglia
5004	Misure educative per minori
5005	Messa alla prova
5006	Obbligo di attività formative / lavorative
5007	Obbligo di comunicare informazioni specifiche all'autorità giudiziaria
5008	Pubblicazione della sentenza penale di condanna
6000 categoria aperta	MISURE PATRIMONIALI
6001	Confisca
6002	Demolizione
6003	Ripristino
7000 categoria aperta	RICOVERO IN ISTITUTO
7001	Ricovero in un istituto psichiatrico
7002	Ricovero in un centro di disintossicazione
7003	Collocamento in una struttura educativa per adulti
7004	Collocamento in una struttura educativa per minori

8000 categoria aperta	PENE PECUNIARIE
8001	Multa / ammenda
8002	Multa / ammenda giornaliera ¹
8003	Devoluzione dei proventi della multa / ammenda a beneficiari specifici ²
9000 categoria aperta	LAVORO SOSTITUTIVO
9001	Lavoro di pubblica utilità
1000 categoria aperta	PENE MILITARI
1001	Rimozione ³
1002	Degradazione
1003	Reclusione militare
1100 categoria aperta	ESENZIONE DELLA PENA / RINVIO DELL'ESECUZIONE DELLA PENA / DIFFIDA
1200 categoria aperta	ALTRE PENE

¹ Pena pecuniaria espressa in giorni.

² Esempio: istituti, associazioni, fondazioni o vittime.

³ Perdita del grado.

Parametri	
o	Pena
m	Misura
a	Sospensione della pena / misura ¹
b	Sospensione parziale della pena / misura ²
c	Sospensione della pena/misura e affidamento in prova/sorveglianza ³
d	Sospensione parziale della pena/misura e affidamento in prova/sorveglianza ⁴
e	Conversione della pena/misura
f	Pena/misura alternativa inflitta inizialmente in caso di inosservanza della pena principale
g	Revoca della sospensione della pena / misura
h	Cumulo di pene ⁵
i	Interruzione dell'esecuzione / rinvio della pena / misura ⁶
j	Indulto
k	Indulto della pena sospesa
l	Cessazione della pena

¹ L'esecuzione della pena può essere evitata.

² L'esecuzione della pena può essere evitata.

³ L'esecuzione della pena può essere evitata.

⁴ L'esecuzione della pena può essere evitata.

⁵ Nel caso di più decisioni giudiziarie pronunciate in procedimenti distinti contro la stessa persona.

⁶ L'esecuzione della pena può essere evitata.

n	Grazia
o	Amnistia
p	Liberazione condizionale
q	Riabilitazione (non menzione della condanna / cancellazione del reato dal casellario giudiziario a fini diversi dal procedimento giudiziario)
